



TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

ART. 1: DENOMINAZIONE E PRINCIPI GENERALI

- a) La denominazione dell'Associazione è AIMBA – Associazione Italiana dei Master in Business Administration (l'“Associazione”).
- b) L'Associazione rappresenta tutti i diplomati Master in Direzione Aziendale e la sua denominazione fa riferimento al diploma Master in direzione aziendale più riconosciuto a livello internazionale.
- c) L'Associazione è regolata dalle norme di legge, da quelle del presente statuto (lo "Statuto"), dal Regolamento di Gestione (“Regolamento”) e da un proprio Codice Deontologico.
- d) Il Regolamento integra lo Statuto in merito alle specifiche regole di gestione e di funzionamento degli organi associativi. Il Regolamento è redatto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla maggioranza dell'Assemblea dei soci.
- e) Il Codice Deontologico definisce i valori, i principi e le regole di condotta dei soci per l'esercizio delle loro attività professionali e per la loro partecipazione all'Associazione. Il Codice Deontologico è redatto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla maggioranza dell'Assemblea dei soci.
- f) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

ART. 2: SEDE E DURATA

- a) L'Associazione ha sede legale a Milano in Piazza IV Novembre 7. La sede legale può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.
- b) La sede operativa ha luogo presso il domicilio indicato da ogni nuovo Consiglio Direttivo.
- c) L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale e il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Sedi Locali in altre località in Italia, definendone le modalità operative (in osservanza a quanto disposto dall'art. 5, c. 2, lett. c) della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e successive modifiche).
- d) L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3: SCOPI

- a) L'Associazione non ha scopo di lucro e associa le persone fisiche che hanno conseguito il diploma di Master in Business Administration (MBA) e gli altri Master in Direzione Aziendale, generalistici e specialistici, di istituzioni universitarie e di business school, italiane e internazionali, i cui programmi d'insegnamento sono riconosciuti da enti e agenzie di accreditamento e che esercitano le loro conoscenze e competenze nelle tematiche dell'economia e della direzione aziendale in diversi possibili contesti e con diversi ruoli, funzioni e modalità contrattuali secondo le normative, i principi, le regole di condotta delle attività professionali.
- b) Gli scopi specifici dell'Associazione sono:
 - ✓ Valorizzare e tutelare le conoscenze e le competenze, le capacità professionali e gli interessi dei diplomati Master in Direzione Aziendale come portatori delle conoscenze e delle competenze più avanzate e qualificate nelle tematiche dell'amministrazione e della direzione aziendale.
 - ✓ Gestire l'Associazione secondo i principi e le normative delle libere associazioni professionali, nel rispetto di un proprio codice deontologico e secondo programmi di qualificazione e di formazione continua.
 - ✓ Promuovere e tutelare la riconoscibilità economica, giuridica e istituzionale dei Soci.
 - ✓ Rilasciare ai Soci l'attestato di qualificazione professionale secondo la legge 4/2013 e successive modifiche.
 - ✓ Favorire lo sviluppo delle relazioni tra i Soci e tra questi e altri soggetti economici e culturali con valori e interessi affini o complementari.
 - ✓ Promuovere la cultura della direzione aziendale fondata sui principi di creazione del valore, di professionalità, di eticità, di meritocrazia, di utilità e di responsabilità verso i più generali interessi economici, istituzionali e sociali.
 - ✓ Promuovere la crescita culturale e professionale dei Soci con processi di qualificazione e di formazione continua.
 - ✓ Consentire ai Soci l'accesso a servizi utili a condizioni vantaggiose;



- ✓ Promuovere forme di garanzia a tutela dei committenti e degli utenti delle attività professionali dei Soci, anche con l'attivazione di uno sportello per il cittadino consumatore che possa facilitare la gestione dei rapporti e i possibili contenziosi con i Soci.

TITOLO II – I SOCI

ART. 4: I SOCI

- a) All'Associazione partecipano le seguenti categorie di Soci:
 - I soci ordinari;
 - I soci onorari;
- b) L'Associazione ammette come Soci i titolari dei diplomi Master in Direzione Aziendale conseguiti presso le business school certificate dalle apposite agenzie internazionali e nazionali e presso le università riconosciute dalle autorità governative dei propri paesi.
- c) I Soci iscritti all'Associazione non devono avere subito sentenze penali passate in giudicato.
- d) L'iscrizione dei soci è valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo secondo le procedure indicate dal Regolamento.

ART. 5: SOCI ORDINARI

- a) I soci ordinari sono le persone fisiche iscritte all'Associazione che hanno conseguito il diploma di Master in Business Administration (MBA) o un altro Master in Direzione Aziendale con durata e con crediti formativi comparabili a quelli del diploma MBA.
- b) I Soci sono iscritti all'Associazione con titoli professionali che qualificano lo specifico diploma Master in Direzione Aziendale che hanno conseguito: Master in Business Administration (MBA), Master in General Management, Master in Specialized Management (con l'indicazione della specializzazione).
- c) I soci titolari del diploma Master in Business Administration (MBA) hanno una posizione primaria, rispetto ai Soci titolari degli altri diplomi Master in Direzione Aziendale, nella formazione degli organi e delle strutture associative.

ART. 6: SOCI ONORARI

- a) I soci onorari sono persone fisiche titolari dei diplomi Master al pari dei soci ordinari che hanno conseguito importanti risultati e posizioni nel contesto nazionale e internazionale o sono persone fisiche che hanno contribuito o possono contribuire alle finalità dell'Associazione.
- b) I soci onorari sono nominati, e possono essere revocati per giusta causa, dal Consiglio Direttivo, con giustificata motivazione, su proposta di singoli consiglieri o di un numero di soci ordinari non inferiore alle 10 unità.
- c) Il titolo di socio onorario è vitalizio. I soci onorari possono rinunciare al titolo con comunicazione al Consiglio direttivo che lo riporta all'Assemblea.
- d) I soci onorari non pagano la quota associativa ma possono corrispondere all'Associazione contributi in denaro facoltativi e discrezionali.

ART. 7: PERDITA E SOSPENSIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- a) La qualità di socio si perde per recesso o per delibera motivata del Consiglio Direttivo per:
 - ✓ Violazione delle norme statutarie;
 - ✓ Gravi comportamenti lesivi delle finalità dell'Associazione, della dignità e integrità professionale, dei contenuti del Codice Deontologico;
 - ✓ Mancato pagamento della quota associativa, previa comunicazione del Consiglio Direttivo o del Tesoriere;
 - ✓ Evidente situazione d'incompatibilità o di conflitto d'interesse.
- b) Il membro sottoposto a procedura di radiazione o di sospensione può fare ricorso al Consiglio Direttivo che deve chiedere un parere alla Commissione Disciplinare.
- c) Ogni membro dell'Associazione è libero di ritirarsi dall'Associazione presentando una comunicazione di recesso al Consiglio Direttivo e perde ogni qualifica professionale che è riconosciuta dall'iscrizione all'Associazione.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



ART. 8: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea
 - Il Consiglio Direttivo e il Comitato di Gestione
 - Il Presidente e il Vicepresidente
 - Il Collegio di Sorveglianza
 - Il Presidente Onorario
 - Il Comitato Scientifico
 - La Commissione Disciplinare

ART. 9: INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE E CONFLITTO D'INTERESSE

- a) Le cariche di Presidente, di Consigliere, di membro del Collegio di Sorveglianza sono incompatibili tra loro.
- b) Le cariche di tutti gli organi dell'Associazione non possono essere rinnovate per più di 3 mandati consecutivi.
- c) Sono in conflitto di interesse i membri degli organi associativi che:
- ✓ per conto proprio o di terzi, svolgono attività le cui finalità e modalità di esercizio sono in conflitto con quelle dell'Associazione.
 - ✓ per conto proprio o di terzi, utilizzassero le loro cariche associative in modo improprio a vantaggio delle proprie attività professionali;
- d) Chiunque si trovasse in posizione di conflitto d'interesse ha l'obbligo di darne notizia all'Associazione e deve prontamente provvedere a rimuovere ogni situazione di contrasto con le finalità e le attività dell'Associazione o a rinunciare ad ogni incarico direttivo o alla qualità di socio.
- e) L'Associazione s'impegna a garantire l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse o d'incompatibilità delle cariche.

ART. 10: L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) L'Assemblea è composta dai Soci ordinari e a essa possono partecipare senza diritto di voto i soci onorari.
- b) Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.
- c) L'Assemblea è convocata in forma ordinaria e straordinaria.
- d) L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, approva il bilancio e delibera sulle materie proposte dal Consiglio Direttivo che riguardano la gestione corrente dell'Associazione.
- e) L'Assemblea straordinaria delibera su:
- Le modifiche allo Statuto;
 - Lo scioglimento dell'Associazione.
- f) Gli argomenti sono inclusi nell'ordine del giorno se richiesto da almeno il 10% più uno dei Soci con diritto di voto, entro venti giorni dalla data stabilita per l'Assemblea, con comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 11: INTERVENTO IN ASSEMBLEA.

- a) Hanno diritto di voto in Assemblea i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.
- b) Non è ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega ad altro socio.
- c) È ammesso il voto per corrispondenza, cartacea ed elettronica, per gli argomenti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il voto per corrispondenza deve essere inviato al Presidente che ha la responsabilità di controllarne la validità e l'efficacia ai fini delle delibere.
- d) Per l'elezione del Presidente, ciascun socio ha diritto a esprimere una preferenza. Per l'elezione del Consiglio Direttivo ciascun socio ha diritto a esprimere tre preferenze.

ART. 12: COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

- a) L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
- b) Le delibere dell'Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci ordinari presenti.
- c) In deroga al comma precedente, le delibere dell'Assemblea aventi per oggetto le modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione sono prese a maggioranza qualificata, espressa da almeno i due terzi dei Soci ordinari presenti e dei voti espressi per corrispondenza.



ART. 13: PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

- a) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
- b) Il Presidente nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea riportare in Assemblea i voti espressi per corrispondenza.
- c) Le modalità di votazione in Assemblea sono stabilite dal Presidente, per quanto non già stabilito dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione, e devono essere comunicate ai Soci con diritto di voto almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

ART. 14: CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri compreso tra 5 e 11.
- b) Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci ordinari registrati nel Registro Professionale AIMBA (secondo quanto stabilito dall'art. 20 del presente Statuto). Almeno metà dei membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci titolari del diploma Master in Business Administration.
- c) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con i voti validamente espressi in sede di Assemblea e per posta elettronica all'indirizzo mail dell'ufficio di presidenza almeno un giorno prima della data dell'Assemblea. Non sono validi i voti nulli e le astensioni dei soci presenti in Assemblea.
- d) Il Consiglio Direttivo è formato da:
 - d.1) Il Presidente, eletto secondo le modalità indicate all'art. 15.
 - d.2) Nel caso in cui l'elezione alla carica di Presidente abbia avuto più candidature, dal candidato che ha ricevuto il secondo maggior numero di voti se questi sono superiori al 20% dei voti validi;
 - d.3) I rimanenti membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea sulla base del maggior numero di voti ricevuti da coloro che si sono iscritti nell'apposita lista di candidature che deve essere presentata entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea. I candidati a membri del Consiglio Direttivo devono avere maturato un'anzianità come socio di almeno un anno e devono presentare la loro domanda indicando come intendono contribuire attivamente alla sua gestione.
- e) Il Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni in caso di dimissioni della metà più uno dei suoi membri.
- f) In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio di Sorveglianza deve convocare al più presto l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo e fissa le modalità per l'elezione secondo i principi contenuti nel presente Statuto.
- g) Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette. Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi consiglieri in sostituzione di quelli decaduti.
- h) L'esercizio della carica di Consigliere non comporta alcun emolumento ma prevede il rimborso delle spese vive sostenute per le attività a servizio dell'associazione, con preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- i) Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, nomina tra i suoi membri fino a due Vice Presidenti, e può nominare un Tesoriere e un Segretario Generale.
- l) Il Tesoriere riceve dal Consiglio Direttivo la delega per la gestione ordinaria dei fondi finanziari, per la raccolta delle quote associative dalle diverse categorie di membri, per la raccolta dei contributi dai sostenitori e da altri soggetti economici e istituzionali, per la gestione dei rapporti con aziende di credito e altri soggetti finanziari. Il Tesoriere dipende funzionalmente dal Presidente al quale deve fornire una continua informazione sulla posizione finanziaria dell'Associazione anche a garanzia della responsabilità personale del Presidente verso i terzi.
- m) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e si occupa dell'organizzazione e del coordinamento delle attività associative.
- n) Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione, esclusi quelli attribuiti in modo specifico dallo statuto ad altri organi associativi.
- o) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare alcune delle sue attribuzioni a uno o più dei suoi membri, ad altri soci o a strutture dedicate, specificando i limiti e le modalità della delega. Il Consiglio Direttivo mantiene la responsabilità delle attività delegate nei confronti dell'Assemblea.

p) Il Consiglio Direttivo può decidere di istituire un Comitato di Gestione a cui sono delegate le attività del Consiglio che richiedono una più continua e dedicata gestione. Il Comitato di Gestione è formato tra 3 e 5 consiglieri tra cui il Presidente, eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo. I verbali del Comitato di Gestione sono inviati a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

q) Il Consiglio Direttivo può decidere di istituire organi consultivi, formati dai Soci Onorari, dai Past-president dell'Associazione e da persone fisiche esterne all'Associazione con qualificate competenze professionali per le finalità dell'Associazione.

ART. 15: L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente è un socio titolare del diploma Master in Business Administration registrato nel Registro Professionale AIMBA e deve avere maturato un'anzianità come socio di almeno tre anni e deve avere contribuito attivamente, in precedenza, alla sua gestione.

b) Il presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci che hanno presentato, entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea, la specifica candidatura con il programma con cui intendono gestire l'Associazione nel successivo triennio.

c) I nomi dei candidati e i loro programmi sono pubblicati sul sito dell'Associazione e sono inviati per posta elettronica ai soci.

d) Se alla prima votazione dell'Assemblea nessuno dei candidati ha ricevuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, si provvede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

e) Alla seconda votazione hanno diritto di voto solo i soci che hanno partecipato alla prima votazione.

ART. 16: IL PRESIDENTE

a) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, salvo i casi indicati nel presente statuto.

b) In caso d'inerzia del Presidente nell'adempimento dei suoi doveri o di sua sottoposizione a un provvedimento disciplinare o cautelare, è facoltà del Consiglio Direttivo avviare un'azione di revoca. Il Presidente sottoposto ad azione di revoca può ricorrere al Collegio di Sorveglianza che deve esprimere un parere che è sottoposto alla valutazione dell'Assemblea che decide a maggioranza sull'azione di revoca.

c) Qualora il Presidente eletto dall'Assemblea sia revocato o decada dal proprio ruolo nel corso di un mandato elettivo, il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente o uno dei due Vice Presidenti come Presidente vicario per l'ordinaria gestione e per la convocazione urgente dell'Assemblea che deve eleggere i nuovi organi direttivi dell'Associazione.

d) Qualora il Presidente rinunci al suo ruolo per giustificato motivo, il Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3, può nominare il nuovo Presidente tra i suoi componenti. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla nomina del nuovo Presidente con maggioranza qualificata dei 2/3, si applicano le norme previste per i casi di revoca e decadenza del Presidente, come indicato al punto c) di questo articolo.

ART. 17: IL PRESIDENTE ONORARIO

a) L'Assemblea, su proposta di qualsiasi singolo socio, può eleggere un Presidente Onorario, il quale deve essere individuato tra gli ex Presidenti che abbiano acquisito particolari meriti nella vita associativa.

b) La proposta di elezione del Presidente Onorario è inviata al Consiglio Direttivo che la sottopone alla votazione dell'Assemblea.

c) Il Presidente Onorario svolge attività di rappresentanza a sostegno delle attività dell'Associazione, fornisce pareri, valutazioni e proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea su richiesta di singoli soci.

ART. 18: IL COMITATO SCIENTIFICO

a) L'Associazione istituisce il Comitato Scientifico, quale organo consultivo e di supporto al Consiglio Direttivo che ne nomina e revoca i componenti.

b) Il Comitato Scientifico individua le linee guida per la formazione permanente diretta e indiretta degli Associati, in osservanza di quanto previsto dall'art. 5, c. 2, lett. d) della Legge 4/2013 e successive modifiche.

c) Il Comitato Scientifico individua e verifica gli standard di qualificazione professionale che gli associati sono tenuti a rispettare al fine di mantenere l'iscrizione all'Associazione.



ART. 19: IL COLLEGIO DI SORVEGLIANZA

- a) Il Collegio di Sorveglianza è costituito da un numero tra 3 e 5 membri.
- b) I membri del Collegio di Sorveglianza sono Soci ordinari e sono nominati dal Consiglio Direttivo.
- c) Il Collegio di Sorveglianza svolge funzioni di controllo sulla gestione, richiede al Consiglio Direttivo informazioni su specifiche operazioni e sulla posizione finanziaria e redige una relazione che è allegata al bilancio.
- d) Il Collegio di Sorveglianza convoca l'Assemblea in caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
- e) Il Collegio di Sorveglianza formula pareri su richiesta del Consiglio Direttivo.
- f) Il Collegio di Sorveglianza, sulle questioni di cui è investito, emana una decisione entro il termine di trenta giorni.

TITOLO IV – II REGISTRO PROFESSIONALE AIMBA

ART. 20: DENOMINAZIONE E CONTENUTI

- a) Il Registro Professionale dei Master in Direzione Aziendale AIMBA (il “Registro Professionale AIMBA”) è il Registro gestito in forma autoregolamentata cui accedono i soci ordinari, nell'osservanza dei principi e delle regole del Codice Deontologico, e secondo i titoli e le modalità stabilite dal Regolamento.
- b) Il Registro Professionale AIMBA qualifica e rende pubblici i titoli, le competenze e le regole di esercizio professionale degli iscritti.
- c) Il Codice Deontologico e il Regolamento sono decisi e possono essere modificati dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicati a tutti i Soci.
- d) La registrazione al Registro Professionale AIMBA prevede l'indicazione da parte dei singoli iscritti delle loro aree di competenza nell'esercizio delle attività professionali.
- e) Il mantenimento della registrazione al Registro Professionale AIMBA richiede l'obbligo di formazione continua.
- f) La gestione del Registro Professionale AIMBA è di competenza del Consiglio Direttivo.

ART. 21: IL CODICE DEONTOLOGICO E IL REGOLAMENTO

- a) Il Codice Deontologico e il Regolamento, oltre alle loro specifiche funzioni, definiscono il profilo professionale ed i titoli degli iscritti al Registro Professionale AIMBA, e sono parte integrante dello Statuto.
- b) Per gli associati che violano il Codice Deontologico è prevista la cancellazione e/o la sospensione della qualità di socio, secondo quanto disposto dall'art. 7, lett. a) del presente Statuto.

ART. 22: LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

- a) La Commissione Disciplinare (la “Commissione”) ha il compito di ammettere e di valutare le azioni disciplinari nei confronti degli iscritti all'Associazione a seguito di precise e motivate istanze presentate al Consiglio Direttivo.
- b) La Commissione è formata da 3 a 5 membri ed è eletta dall'Assemblea su una lista di candidati che hanno inviato la domanda di candidatura al Consiglio Direttivo con l'indicazione delle motivazioni e delle competenze necessarie per partecipare alla Commissione.
- c) I candidati soci alla Commissione devono avere gli stessi requisiti richiesti per i candidati al Consiglio Direttivo. I candidati alla Commissione possono essere non iscritti all'Associazione ma devono essere qualificati per questo ruolo.
- d) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare i componenti rimanenti della Commissione Disciplinare qualora i candidati siano inferiori a 3 e nel caso di sostituzione di uno dei componenti per rinuncia all'incarico.
- e) La Commissione fornisce valutazioni sui fondamenti delle azioni avviate dal Consiglio Direttivo e fornisce pareri sulle possibili sanzioni che devono essere graduate in relazione all'entità e alla gravità delle violazioni dei Soci e nel rispetto dei valori, dei principi e delle regole del Codice Deontologico.
- f) Il socio sottoposto ad azione disciplinare ha diritto di difesa e può richiedere di essere tutelato da uno o più Soci.
- g) Le sanzioni definitive, dopo le azioni di difesa del socio, sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono pubblicate sul sito dell'Associazione.
- h) La Commissione Disciplinare decade al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

TITOLO V – FONDO COMUNE E BILANCIO

ART. 23: FONDO COMUNE

- a) Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:
- quote associative;
 - eventuali avanzi di gestione;
 - eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
 - erogazioni, contribuzioni, lasciti, devoluzioni di terzi a favore dell'Associazione.
- b) Il Consiglio Direttivo stabilisce le direttive per le spese, gli impieghi di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

ART. 24: BILANCIO

- a) Gli esercizi hanno una durata annuale con chiusura al 31 dicembre di ogni anno.
- b) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo approva il bilancio e lo mette a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta inviando una mail al Presidente.
- c) Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell'Associazione.
- d) La modalità di redazione del bilancio deve garantire la migliore trasparenza e conoscenza della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione da parte di tutti i Soci.
- e) Al bilancio deve allegarsi la relazione del Presidente e del Tesoriere e quella del Collegio di Sorveglianza.

TITOLO VI – SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

- a) L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei due terzi di Soci iscritti all'Associazione.
- b) In caso di scioglimento dell'Associazione il residuo patrimoniale attivo è destinato a fini di interesse generale, secondo le delibere dell'Assemblea, inclusa la ripartizione pro quota a favore dei Soci.
- c) Nel caso di residuo passivo lo scioglimento avverrà solo dopo la copertura del residuo stesso.
- d) In caso di liquidazione, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo i poteri necessari.

~ ~ ~ ~ ~

Statuto approvato dall'Assemblea di AIMBA il giorno 14 giugno 2014.



Stefano Cordero di Montezemolo
Presidente, AIMBA